COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.11.2006
COM(2006) 715 definitivo

2006/0233 (ACC)
2006/0234 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE in esito ai negoziati effettuati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nella prospettiva dell'allargamento dell'unione doganale, le disposizioni dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT impongono alla CE di aprire i negoziati con i paesi terzi aventi diritti di negoziato in uno dei paesi aderenti al fine di concordare un adeguamento compensativo se l'adozione del regime tariffario esterno della CE significa un aumento dei dazi al di là del livello per il quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell'OMC, tenendo "debito conto delle riduzioni di dazi sulla stessa linea tariffaria fatte da altre entità costitutive dell'unione doganale al momento della creazione di tale unione".

2. Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire tali negoziati a titolo dell'articolo XXIV, par. 6, del GATT del 1994 (proposta 6792/04 WTO 34 della Commissione).

3. I negoziati sono stati realizzati dalla Commissione in consultazione con il comitato creato a titolo dell'articolo 133 del trattato e nel quadro delle direttive di negoziazione adottate dal Consiglio.

4. La Commissione ha negoziato con i membri dell'OMC che detengono diritti di negoziato la questione del ritiro di concessioni specifiche collegato al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel quadro del processo di adesione alla Comunità europea.

5. I negoziati hanno portato ad un accordo sotto forma di scambio di lettere con il Brasile.

6. Con la presente proposta, il Consiglio è invitato ad approvare l'accordo sopra citato.

2006/0233 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 133 in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, primo capoverso, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 marzo 2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell'OMC a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT del 1994, nel quadro del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato creato a titolo dell'articolo 133 del trattato e tenuto conto delle direttive di negoziazione adottate dal Consiglio.

(3) La Commissione ha concluso i negoziati per la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile. È opportuno approvare questo accordo.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo sotto forma di scambio di lettere concluso fra la Comunità europea e il Brasile per quanto riguarda il ritiro di concessioni specifiche collegate al ritiro dagli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca,

nel quadro del processo d'adesione alla Comunità europea; è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo sotto forma di scambio di lettere, menzionato all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO

Sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile

Concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel quadro del processo di adesione alle Comunità europee.

Lettera delle Comunità europee

Bruxelles,

Gentile Signore,

in seguito all'avvio di negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Brasile, a titolo dell'articolo XXIV, par. 6 e dell'articolo XXVIII del GATT del 1994, al fine di modificare le concessioni previste negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel quadro del loro processo di adesione alla Comunità europea, si conviene quanto segue tra la CE e il Brasile, al fine di concludere i negoziati aperti in seguito alla notifica inviata dalla CE all'OMC il 19 gennaio 2004, conformemente all'articolo XXIV, par. 6, del GATT del 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente della CE 15.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la EC 25 le concessioni che figurano nell'allegato al presente accordo.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la CE e il Brasile avranno scambiato lettere recanti l'accordo, previo esame delle parti conformemente alle loro procedure. La CE farà tutto quanto è in suo potere per porre in essere le disposizioni di applicazione adeguate entro il 1° novembre e non oltre il 1° gennaio 2007.

Per la Comunità europea

ACCORDO

Sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile

Concernente la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel quadro del processo di adesione alle Comunità europee.

Lettera del Brasile

[luogo],

Gentile Signore,

facendo riferimento alla Vostra lettera:

"in seguito all'avvio di negoziati tra la Comunità europea (CE) e il Brasile, a titolo dell'articolo XXIV, par. 6 e dell'articolo XXVIII del GATT del 1994, al fine di modificare le concessioni previste nelle liste d'impegno della Repubblica Ceca, della Repubblica d'Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel quadro del loro processo di adesione alla Comunità europea, si conviene quanto segue tra la CE e il Brasile, al fine di concludere i negoziati aperti in seguito alla notifica inviata dalla CE all'OMC il 19 gennaio 2004, conformemente all'articolo XXIV, par. 6, del GATT del 1994.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente della CE 15.

La CE conviene di integrare nel suo elenco per la EC 25 le concessioni che figurano nell'allegato al presente accordo.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui la CE e il Brasile avranno scambiato lettere recanti l'accordo, previo esame delle parti conformemente alle loro procedure. La CE farà tutto quanto è in suo potere per porre in essere le disposizioni di applicazione adeguate entro il 1° novembre e non oltre il 1° gennaio 2007"

Ho l'onore di esprimere con la presente l'accordo del mio governo.

A nome del Brasile

Allegato

- contingente tariffario assegnato al paese (Brasile) di 10.124 t di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione (voce tariffaria 1701 1110), con un tasso contingentale di 98€/t,

- contingente tariffario assegnato al paese (Brasile) di 2.332 t di "pezzi di galli e galline delle specie Gallus domesticus" (voce tariffaria 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), con un tasso contingentale dello 0%,

- aumento di 49 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per le "carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate", (voci tariffarie 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), con un tasso contingentale di 131-162 €/t,

- aumento di 4.070 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i "pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati" (voci tariffarie 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), con un tasso contingentale di 93-512 €/t,

- aumento di 1.605 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i "pezzi di galli e galline" (voce tariffaria 0207 14 10), con un tasso contingentale di 795 €/t,

- aumento di 201 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per la "carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata" (voci tariffarie 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), con un tasso contingentale di 93-425€/t,

- aumento di 2.485 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i "pezzi di tacchino congelati" (voci tariffarie 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), con un tasso contingentale dello 0%,

- apertura di un contingente tariffario di 242 074 t (erga omnes) per il mais (voci tariffarie 1005 9000, 1005 1090), con un tasso contingentale dello 0%,

- apertura di un contingente tariffario di 2.838 t (erga omnes) per le conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliege, di pesche e di fragole (voci tariffarie 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), con un tasso contingentale del 20%,

- apertura di un contingente tariffario di 7.044 t (erga omnes) per i succhi di frutta (voci tariffarie 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), con un tasso contingentale del 20%,

- eliminazione del dazio *ad valorem* del 9% sui concentrati di proteine (voce tariffaria 2106 1080),

- apertura di un contingente tariffario di 107 t (erga omnes) per il cioccolato (voce tariffaria 1806), con un tasso contingentale del 43%,

- riduzione del dazio consolidato comunitario da 11,2 MIN 22,0€/100 kg/netto MAX 56,0€/100 kg/netto a 10 MIN 22,0€/100 kg/netto MAX 56,0€/100 kg/netto per il tabacco (voce tariffaria 2401 1090),

- modifica della descrizione del contingente tariffario comunitario per la carne bovina di alta qualità (5000 t) come segue: "carne disossata bovina di alta qualità fresca, refrigerata o congelata", e indicazione del paese fornitore, il Brasile.

SCHEDA FINANZIARIA					DATA: 11-07-2006
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 – Dazi agricoli				STANZIAMENTI: 4.960 M €
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile, ai fini di un adeguamento compensativo ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994				
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 133 del trattato				
4.	OBIETTIVI: Conformità all'articolo X del GATT 1994 nel quadro dell'allargamento dell'unione doganale al 1° maggio 2004				
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (milioni di euro)	ESERCIZIO IN CORSO [n] (milioni di euro)		ESERCIZIO SUCCESSIVO [n+1] (milioni di euro)
5.0	SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI				
5.1	ENTRATE - - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE		- 4.960 M€ (1)		
		[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
5.0.1 5.1.1	PREVISIONI DI SPESA PREVISIONI DI ENTRATA				
5.2	METODO DI CALCOLO				
6.0	POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				N/A
6.1	POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				N/A
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESIVI				NO
OSSERVAZIONI:					

RELAZIONE

(1) È fatto riferimento alla decisione XXXX del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo con il Brasile a seguito di negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

(2) La presente proposta di regolamento del Consiglio attua l'accordo sottoscritto dalla Comunità.

2006/0234 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

concernente all'attuazione dell'accordo concluso dalla CE in esito ai negoziati effettuati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[2] ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata "nomenclatura combinata", ed ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2) Con decisione XX/XXX/CE, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi e i volumi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato 7, della sezione III della parte tre (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) è modificato come segue:

1 GU C […] del […], pag. […].

2 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. […]/2006 (GU L […], […], pag. […]

a) modifica della definizione del contingente tariffario comunitario per la "carne disossata di alta qualità" (5.000 t): «Tagli di carne bovina, proveniente da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra i 20 e i 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate di classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno strato di ingrasso da 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "sc" (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, saranno imballati in scatole di cartone recanti la dicitura "Carni di alta qualità" per le "Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate".

b) Sotto il titolo "Altre condizioni", inserire il seguente testo: "Paese fornitore, il Brasile".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

Parte seconda Tabella dei dazi		
Codice NC	**Codice NC**	**Tasso del dazio**
2106 1080	Concentrati di proteine	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 (GU L 124 dell'11.5.2006, pag.1)
2401 1090	Tabacco	Riduzione del dazio CE consolidato da 11,.2 MIN 22,.0 € / 100 kg / netto MAX 56,0 € / 100 kg / netto a 10 MIN 22,0 € / 100 kg / netto MAX 56,0 € / kg / netto

Parte terza ALLEGATI TARIFFARI		
Codice NC	**Descrizione**	
1701 1110	Zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione	Contingente tariffario assegnato al paese Brasile di 10.124 t con un tasso contingentale di 98 € / t
0207 1410 0207 1450 0207 1470	Pezzi congelati di galli e galline delle specie domestiche	Contingente tariffario assegnato al paese Brasile di 2.332 t con un tasso contingentale dello 0%

0207 1110 0207 1130 0207 1190 0207 1210 0207 1290	Carcasse di pollo fresche, refrigerate o congelate	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag.1)
0207 1310 0207 1320 0207 1330 0207 1340 0207 1350 0207 1360 0207 1370 0207 1420 0207 1430 0207 1440 0207 1460	Pezzi di pollo freschi, refrigerati o congelati	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag.1)
0207 1410	Pezzi di galli e galline	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag.1)
0207 2410 0207 2490 0207 2510 0207 2590 0207 2610 0207 2620 0207 2630 0207 2640 0207 2650 0207 2660 0207 2670 0207 2680 0207 2730 0207 2740 0207 2750 0207 2760 0207 2770	Carne di tacchino fresche, refrigerata o congelata	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag.1)
0207 2710 0207 2720 0207 2780	Pezzi di tacchino congelati	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag.1)
1005 9000	Mais	Attuato dal

1005 1090		regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag.1)
2008 2011 2008 2019 2008 2031 2008 2039 2008 2071 2008 3011 2008 3019 2008 3031 2008 3039 2008 3079 2008 4011 2008 4019 2008 4021 2008 4029 2008 4031 2008 4039 2008 5011 2008 5019 2008 5031 2008 5039 2008 5051 2008 5059 2008 5071 2008 6011 2008 6019 2008 6031 2008 6039 2008 6060 2008 7011 2008 7019 2008 7031 2008 7039 2008 7051 2008 7059 2008 8011 2008 8019 2008 8031 2008 8039 2008 8070	Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliege, di pesche e di fragole	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag.1)
2009 1111 2009 1119 2009 1911 2009 1919	Succhi di frutta	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L

2009 2911 2009 2919 2009 3911 2009 3919 2009 4911 2009 4919 2009 7911 2009 7919 2009 8011 2009 8019 2009 8034 2009 8035 2009 8036 2009 8038 2009 9011 2009 9019 2009 9021 2009 9029		124 dell'11.5.2006, pag.1)
1806	Cioccolato	Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag.1)

A tutte le sopra menzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-15.